



_____ COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE _____

Regolamento acquedotto

Regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dd. 17.06.1991

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO COMUNALE

TITOLO I° GENERALITA'

ART. 1 Rete distributiva

1. La rete di distribuzione può essere pubblica o privata.
La rete di distribuzione pubblica è costituita dal complesso delle tubazioni che, partendo dai serbatoi, portano l'acqua ai pozzetti di derivazione.
2. La rete di distribuzione pubblica è di proprietà del Comune e può subire le modificazioni che vengono ritenute opportune.
3. La rete di distribuzione privata si distingue in impianti esterni e impianti interni.
Per impianto esterno si intende l'insieme della tubazione e degli accessori relativi che, partendo dai pozzetti di derivazione, rende possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti.
Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni all'interno dei muri perimetrali dell'edificio
4. Esecuzione , esercizio , manutenzione della rete privata sono a carico dell'utente .
5. La rete privata deve rispondere alla normativa vigente in materia.

ART. 2 Ente gestore del servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto dal Comune in economia.

ART. 3 Modalità della fornitura

Le modalità fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento . Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relative contratti.

ART. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua

1. La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore , alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.
2. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

ART. 5 Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in :

- a. Forniture per uso pubblico ;
- b. .Forniture per uso privato.

TITOLO II^ - FORNITURE AD USO PUBBLICO

ART.6 Impianto per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a. Le fontane pubbliche ;
- b. Le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici ;
- c. Le bocche da incendio pubbliche.

ART. 7 Prelievi abusivi

1. E' fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici di cui all'articolo precedente per scopi diversi da quelli cui sono adibiti .
2. In caso di necessità il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle lettere a. e b. del precedente articolo 6

TITOLO III^ - FORNITURE AD USO PRIVATO CAPO I - NORME GENERALI

ART. 8 Diritto alla fornitura

1. Il comune , entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile , e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano , è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento .
2. Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata priorità alla concessione per uso potabile domestico

ART.9 Diritto alla fornitura

Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili , gli affittuari e gli altri aventi idoneo titolo.

ART10. Identificazione delle utenze

1. Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore . E' consentito per le situazioni esistenti avere un solo contatore per più utenze .
2. In tal caso l'addebito in bolletta sarà fatto in parti uguali .
Sarà considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazioni diverse da quelle residenziali).

ART.11 Modalità per ottenere la fornitura.

Per ottenere la fornitura dell'acqua l'interessato deve :

1. presentare richiesta scritta al Comune su apposito modulo ;
2. Corredare la domanda con planimetria di scala 1 :200 da cui risultino:
 - a. ubicazione della derivazione
 - b. caratteristiche dell'impianto esterno
3. Ottenere l'autorizzazione
4. firmare il contratto

E' facoltà del Comune confermare o modificare per ragioni tecniche quanto indicato nei punti a. e b. sopra elencati

ART. 12 Durata del contratto di fornitura

Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato , per la sua risoluzione è richiesto un mese di preavviso da darsi con comunicazione scritta . In mancanza di tale comunicazione l'utente è responsabile del corrispettivo per consumi e accessori e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore e agli impianti .

ART. 13 Voltura dell'utenza

In caso di passaggio dell'utenza a nuovo contraente quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta per ottenere regolare benessere di subentro e per la stipula di un nuovo contratto.

ART. 14 Norme per l'esecuzione delle derivazioni

1. Prima dell'esecuzione dei lavori di derivazione dovrà essere data comunicazione all'ufficio tecnico del Comune allo scopo di consentire le verifiche ritenute opportune per la conformità dei lavori stessi alle domande
2. Allacciamento e posa del contatore saranno a carico dell'utente che per la loro realizzazione si dovrà avvalere del fontaniere.

ART. 15 Manutenzione delle condotte

Gli interventi di manutenzione della rete di distribuzione privata sono a carico degli utenti i quali dovranno darne preventiva comunicazione all'ufficio tecnico per gli eventuali accertamenti .

ART. 16 Interventi per la funzionalità degli impianti esterni

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di prescrivere le eventuali opere di riparazione .
2. Nel caso si riscontrino perdite agli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano alla riparazione , il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A .R . indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento .
3. Trascorso inutilmente il termine , il Comune provvederà ad applicare il contatore al pozzetto di derivazione , riservandosi la possibilità di sospendere l'erogazione dell'acqua
4. Il consumo d'acqua da addebitarsi all'utente sarà quello indicato dal contatore a pozzetto .Consumo d'acqua e oneri per la posa del contatore saranno messi a ruolo a nome dell'utente .
5. In caso di rotture su impianti esterni consorziati o su impianti in condominio il Comune provvederà ad informare con le stesse modalità di cui sopra tutti gli utenti interessati
6. Il maggior consumo d'acqua rilevato dal contatore a pozzetto e gli oneri per la posa del contatore ed ogni altra spesa saranno addebitati in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura .
7. Qualora gli interventi di riparazione non vengano effettuati nei tempi prescritti il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura d'acqua .

ART. 17 Interruzioni del servizio

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori . Pertanto per le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio , gli interessati potranno provvedere , a proprie spese , all'installazione di un adeguato impianto di riserva .
2. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza il comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone, nel limite del possibile, comunicazione agli interessati.

ART. 18 Responsabilità degli utenti sull'uso e conservazione della presa

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto la derivazione e gli apparecchi del Comune . L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa , non di forza maggiore , ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione .
2. In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore .

ART. 19 Uso dell'acqua e consumi abusivi

1. Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato
2. L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato
3. L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune .
4. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio dell'abuso o per il periodo minimo di un anno nel caso in cui non sia accertabile la data d'inizio dell'abuso medesimo Resta salvo , comunque , il diritto del Comune di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione a tutela della regolarità del servizio .

ART. 20 Interventi del Comune per ragioni dell'utente

Qualora per ragioni imputabili all'utente , sia necessario intervenire sugli impianti , l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute .

ART. 21 Categoria di fornitura ad uso privato

1. Le utenze di acqua potabile ad uso privato sono distinte secondo i seguenti usi :
 - a. Uso domestico . Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione , per i servizi igienici e per gli altri impieghi domestici compresi l'innaffiamento di giardini ed orti privati contigui all'abitazione .
 - b. Uso a scopo produttivo . Si considera destinata a scopo produttivo l'acqua utilizzata per le attività economiche . Non è consentita l'attivazione di utenze a principale uso irriguo.
 - c. Uso allevamento animali

Si considera destinata a uso allevamento bestiame l'acqua utilizzata dagli agricoltori regolamenti iscritti all 'Albo Provinciale dei coltivatori diretti per l'attività di allevamento bestiame.

ART. 22 Bocche antincendio private

1. Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi .
2. Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata . L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio e, se necessario , copia della relativa approvazione dell'Ispettorato Provinciale Antincendi . Nel caso di variazioni non concordate , il Comune ha diritto di applicare all'utente , a titolo di penale , per ogni bocca da incendio effettivamente installata , il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno .
3. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo .
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto .
5. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio , l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore , affinché possa provvedersi alla risigillatura i cui costi verranno addebitati all'utente .
6. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso .

ART. 23 Forniture straordinarie da bocche antincendio private .

Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità , può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi , con il consenso del proprietario .

CAPO II^

ACCERTAMENTI DEI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

ART.24 Misura dell'acqua

1. Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.

ART.25 Pagamenti

1. Il pagamento dell'acqua deve essere fatto dall'utente in base alle bollette che vengono periodicamente presentate .
2. Gli eventuali reclami e contestazioni non daranno mai il diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto . Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito .
3. Il mancato pagamento darà facoltà al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua , salvi i suoi diritti per il pagamento di quanto dovutogli e per la rifusione dei danni eventuali e delle maggiori spese di esazione e di mano d'opera nel caso venga sospesa e poi riattivata la fornitura .

ART. 26 Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono di proprietà Comunale , il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda .
2. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quanto lo ritenga opportuno. Nel caso di variazioni di calibro dovuto a variazioni di consumo dell'utente , il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso tutte le spese derivanti da detta sostituzione .

ART.27 Posizione e custodia degli apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale .
2. A monte e a valle del contatore viene collocato , a cura del Comune , un rubinetto di arresto.
3. Il Comune ha comunque la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente , qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
4. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune .
5. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura , salva ogni altra azione del Comune .
6. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili , sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori , assumendosi le relative operazioni di manutenzioni.

ART.28 Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni
2. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune che provvederà alle relative riparazioni o sostituzioni.

ART.29 Verbali di posa del contatore

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa sottoscritto dall'utente , su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio ed il consumo registrato dal misuratore stesso .
2. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART.30 Rimozione e sostituzione del contatore

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune , i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati comunali.
2. Tali moduli , oltre ai dati di cui l'art. precedente , devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate . Una copia del verbale è consegnata all'utente.

ART.31 Lettura dei misuratori

- 1.E' facoltà del Comune effettuare la lettura ad anni alterni . In tal caso , per l'anno in cui non viene effettuata la lettura , sarà addebitato all'utente un consumo pari a quello del periodo precedente e si provvederà a conguaglio con la successiva lettura .
- 2.Qualora , per cause imputabili all'utente , non sia stato possibile eseguire due successive letture del contatore può essere disposta la chiusura dell'utenza (previo avviso con raccomandata A.R.) la quale potrà essere riattivata soltanto dopo l'effettuazione della lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese per la sospensione della fornitura.
- 3.Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire , quando lo ritenga opportuno , letture supplementari a sua discrezione.

ART. 32Irregolare funzionamento del contatore

- 1.Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore , il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso , è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente od , in mancanza , in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di funzionamento e in cui il contatore ha funzionato regolarmente .
- 2.Nei casi di manomissione del contatore , da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente , il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili .

ART.33Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

- 1.Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore , il Comune dietro richiesta scritta , dispone le opportune verifiche .
- 2.Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune , il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni , limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento .
- 3.Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche metrologiche "dell'allegato A al D.P.R. 23.08.82 n. 854 relativo ai contatori di acqua fredda , il Comune addebita la spesa di verifica sulla successiva bolletta.

CAPO III° - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART.34Installazioni delle condutture

- 1.Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili , su aree scoperte , devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra , a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore .

2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da non poter essere danneggiate ,non in vicinanza di superfici riscaldate , né , in particolare , di camini .
3. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata , le condotte dovranno essere convenientemente coibentate .
4. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne , pozzetti di smaltimento , pozzi neri e simili .
5. Quando , per accertare necessità , non sia possibile altrimenti il rispetto delle norme di cui al precedente comma , le tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione .
6. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento .
7. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico . Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione .

ART.35 Collegamenti di impianti ed accessori

1. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi , tubazioni , impianti contenenti vapore , acqua calda , acque non potabili o qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua .
2. I sistemi per creare la disgiunzione idraulica tra gli apparecchi di cui al comma 1 , del presente articolo e la rete idrica comunale , debbono essere approvati dall'U.T.C.
3. E' ugualmente vietato il collegamento diretto dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante .
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori .

ART. 36 Prese di terra

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici salvo quanto prescritto dalla normativa CEI specifica .

ART. 37 Serbatoi

Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi , la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo , in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento .

ART. 38 Modifiche

1. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti .
2. In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli , senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali .

ART. 39 Perdite , danni , responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni . Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi da qualunque causa prodotte , né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare a persone o cose a causa di deficienze degli impianti interni , anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale .

ART. 40 Vigilanza

1. Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della privata proprietà
2. I dipendenti comunali o gli incaricati del Comune hanno pertanto la facoltà di accedere alla privata proprietà , sia per le periodiche verifiche di consumi , sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale , sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio , senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti , di prescrivere modifiche , di sospendere la fornitura o quelle installazioni che non corrispondono alle direttive del presente Regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLI IV°- DISPOSIZIONI VARIE.

ART. 41.Tasse ed imposte

Qualunque tassa che pervenisse istituita sulle forniture di acqua potabile , sugli impianti e sugli apparecchi sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 42.Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme , le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 43.Obbligatorietà

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti

2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione , salvo all'utente il diritto di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 44 Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per le eventuali contestazioni giudiziarie relative , inerenti e conseguenti alla forniture ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Tione.

ART. 45 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla fornitura dell'acqua da parte del Comune.

ART. 46 Sanzioni

Ai contravventori alle norme contenute nel presente Regolamento sarà applicata una sanzione pari a L . 50.000.=

ART. 47 Tariffe di vendita dell'acqua

Le tariffe di vendita dell'acqua sono stabilite dal Consiglio Comunale .

NORME TRANSITORIE

1. Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale gli impianti già esistenti , anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento , saranno ritenuti idonei dal Comune , che , comunque , si riserva nell'ambito del programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel prosieguo del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti , negli interessi generali di sicurezza , economicità e di buon funzionamento .
2. Trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento qualora l'utente non abbia manifestato , mediante comunicazione scritta , la volontà di recesso dal contratto di fornitura , il nuovo Regolamento si intenderà accettato ed esplicherà la sua efficacia nei confronti di tutti gli utenti .
3. Nei confronti delle utenze (compresi i cantieri edili) attualmente sprovviste di contatore verrà applicato il minimo tariffario a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento .
4. Le stesse hanno l'obbligo entro il 31.12.91 di richiedere l'installazione del contatore .
5. Ai fini dell'individuazione delle utenze si fa riferimento alle unità abitative o d'uso .
6. Le unità abitative nelle quali non sia possibile installare un contatore autonomo sono computate d'ufficio quali utenze